

Publicato il 03/12/2022

N. 01232/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00818/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 818 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Barboni ed Annamaria Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Istituto di Istruzione Superiore Statale -OMISSIS-, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, Ambito Territoriale di -OMISSIS-- Ufficio Iii, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Reg Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia:*

- del diritto dell'alunno-OMISSIS- ut supra, iscritto alla classe IV B, Liceo scientifico, opzione Scienze Applicate, presso -OMISSIS-, a non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2022/2023;  
con ogni atto presupposto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Reg Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato e ritenuto:

- che il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale -OMISSIS-, con la nota in epigrafe indicata, non ha accolto la richiesta di esonero dall'insegnamento della religione cattolica avanzata dal genitore del minore-OMISSIS- per l'anno scolastico 2022/2023;

- che avverso tale provvedimento è stato promosso ricorso con il quale, sinteticamente, il ricorrente lamenta come le ragioni alla base del diniego, legate al carattere tardivo della richiesta, siano il frutto di una interpretazione della normativa

di riferimento non costituzionalmente orientata giacché il diritto alla libertà di culto, sancito dagli artt. 3 e 19 Cost., sarebbe violato dalla fissazione di termini perentori per effettuare la scelta in ordine al se frequentare la c.d. ora di religione;

- che con il medesimo ricorso il ricorrente ha proposto altresì istanza di tutela cautelare;

- che questo Tribunale, con l'Ordinanza 772/2022, sul presupposto per cui “la libertà di culto, il diritto allo studio e la libertà di insegnamento, sono principi che vanno tra loro bilanciati, non solo in astratto, ritenendo il termine per la scelta di cui si discorre non perentorio ma ordinatorio, ma anche in concreto, verificando, alla luce delle esigenze della scuola e degli insegnanti, che questo Giudice non può conoscere, se vi siano elementi tali per poter accogliere una richiesta tardiva”, ha accolto l'istanza cautelare richiamata ai limitati fini di un riesame della domanda da parte dell'Istituto scolastico, ordinando allo stesso di adottare un nuovo “provvedimento sulla istanza di esonero presentata nel quale dovrà essere effettuato un bilanciamento concreto tra le esigenze rappresentate nella richiesta e gli eventuali pregiudizi che potrebbero derivare dall'accoglimento della stessa sia all'offerta formativa e, quindi, al diritto degli altri studenti di ricevere una formazione non deteriore a quella che si sarebbe potuto programmare se l'istanza di esonero fosse stata tempestiva, sia alla libertà di insegnamento del docente che, durante l'ora di religione, è chiamato ad esplicitare la sua professionalità”;

- che, entro il termine concesso, l'istituto scolastico non ha ottemperato all'ordine così impartito;

- che alla camera di consiglio del 1 dicembre 2022 il Collegio l'amministrazione resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nonché per mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato;

- che, nelle medesime circostanze di tempo, il Collegio ha preannunciato l'intenzione di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in conformità alle previsioni dell'art. 60 c.p.a.;

- che le eccezioni sollevate dall'amministrazione non possono essere accolte giacché:

a) per quanto inerisce la questione attinente alla giurisdizione, la Cassazione ha già chiarito che "La domanda così proposta investe in via diretta ed immediata il potere dell'Amministrazione in ordine all'organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico, nel cui ambito trova esplicazione la decisione della direttrice dell'istituto e dei docenti di inserire l' educazione sessuale nel programma di insegnamento delle scienze naturali, e quindi attiene ad una scelta riconducibile, pur nella complessità delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi coinvolti, alla potestà organizzatoria della istituzione scolastica, esercitata con disposizioni riconducibili alla pubblica amministrazione autorità" (Cass. S.U., sentenza 05/02/2008 n° 2656), statuizione quest'ultima che, sebbene inerente alla disciplina dell'educazione sessuale, esprime un principio valevole, *mutatis mutandis*, anche in relazione alla diversa materia scolastica qui in esame;

b) per quanto attiene, invece, la seconda eccezione di inammissibilità sollevata e sopra richiamata, risulta sufficiente evidenziare che dal provvedimento impugnato non emerge la presenza di controinteressati;

- che, nel merito, il ricorso è fondato;

- che l'amministrazione, non sfruttando lo iato temporale concesso con l'Ordinanza n. 772/2022, ha nei fatti rinunciato ad operare il bilanciamento tra le esigenze organizzative della scuola e i contrapposti principi costituzionali che questo Collegio aveva ordinato di operare;

- che, pertanto, questo Tribunale, avendo già evidenziato, nella richiamata ordinanza propulsiva, che "il termine richiamato non può essere inteso come decadenziale, diversamente opinando, infatti, risulterebbe eccessivamente sacrificato il diritto alla

libertà di culto, il quale, in quanto diritto della personalità, subirebbe una irragionevole compressione se non fosse consentito al titolare dello stesso mutare le proprie scelte esistenziali sul punto”, non può che accogliere il ricorso;

- che le spese possono essere compensate in ragione della novità della questione trattata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

Marcello Bolognesi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Massimo Zampicinini**

**IL PRESIDENTE**  
**Bernardo Massari**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.